Anno 1872. Roma - Domenica, 16 Giugno Num. 165.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno

ROMA 11 21 40
Per tutto il Regno 13 25 48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

ROMA 9 17 32
Per tutto il Regno 10 19 36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. CCLXXXVIII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima col titolo di *Credito Meridionale*, sedente in Bari;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società di credito, anonima per azioni al portatore, costituitasi in Firenze con atto pubblico del dì 5 marzo 1872, rogato Niccoli, e sedente in Bari sotto il titolo di *Credito Meridionale*, è autorizzata, e il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'articolo 2 sono aggiunte le parole « Per le succursali od agenzie che volessero istituirsi nella provincia romana dovrà osservarsi il disposto della convenzione approvata col Regio decreto 2 dicembre 1870, n. 6064. »

b) In fine dell'art. 5 sono aggiunte le parole « non che l'impiego delle somme ricevute a conto corrente in operazioni di lunga scadenza. »

c) Nell'art. 7, dopo le parole « a dieci milioni » sono aggiunte queste: « salva l'approvazione governativa » e nello stesso articolo 7 il condo periodo, che comincia colle parole « Nel caso in cui il capitale » e finisce con queste altre « ai portatori delle azioni » è soppresso e sostituito dal seguente: « Nel caso in cui il capitale fosse aumentato i possessori delle azioni di prima emissione avranno diritto di assumere le nuove azioni alla pari in proporzione di quelle che possedono. »

d) In fine dell'art. 9 sono aggiunte le parole « Nel caso di annullamento di azioni si osserverà il disposto dell'art. 154 del Codice di commercio. »

e) In fine dell'art. 12 sono aggiunte le parole « salvo sempre il disposto dell'art. 110 del Codice di commercio. »

f) In fine dell'art. 19 sono aggiunte queste parole: « Aumentandosi oltre quindici il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sarà necessario che i personalmente presenti e i votanti per iscritto, presi insieme, eguaglino sempre la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio. »

g) In fine all'art. 22 è aggiunta la disposizione « hanno però le responsabilità loro attribuite dall'art. 139 del Codice di commercio. »

h) Il paragrafo n. 2 dell'art. 30 è riformato così: « In assenza di uno di essi la firma del direttore o del vicedirettore dovrà essere accompagnata da quella di un consigliere di amministrazione. »

i) Nell'art. 34, alle parole « trenta voti » sono sostituite le parole « dieci voti. »

l) Nell'art. 39, dopo le parole « o da chi ne fa le veci » sono aggiunte queste: « però nei casi contemplati dall'articolo 148 del Codice di commercio l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il presidente. »

m) Nell'art. 51, dopo le parole « primo biennio » sono inserite queste: « salva la rinnovazione prescritta dall'art. 138 del Codice di commercio. »

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 500, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la relazione del R. commissario pel trasferimento della capitale, in data 17 febbraio 1872, con la quale si mostra la necessità di aggregare al palazzo Baleani in Roma, destinato a sede del Consiglio di Stato, quattro piccole case poste in Roma nel vicolo del Governo Vecchio ai numeri di mappa 38, 455, 456 e 457 del 6° rione, come dall'annessa pianta;

Vista la legge 25 giugno 1865, num. 2359;

Visto i reclami del marchese Astorre Contaldi, di Filippo e Francesco Lovatti, e di Teresa Enrici contro la espropriazione di tre delle quattro case suindicate, cioè di quelle ai numeri di mappa 38, 455 e 456;

Ritenuto che è opera di pubblica utilità inerente al trasferimento della capitale del Regno a Roma il darvi sede acconcia e conveniente al Consiglio di Stato;

Ritenuto che destinato a sede del detto Consiglio il palazzo Baleani è indispensabile riunire al medesimo e rendere disponibili le quattro piccole case di che si tratta affinchè il palazzo stesso possa servire completamente al proprio uso;

Che quindi non ha fondamento il primo dei motivi di reclamo con cui s'impugna la pubblica utilità delle richieste espropriazioni;

Ritenuto che il procedimento tenuto per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità fu pienamente regolare e conforme alle prescrizioni dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1865, numero 2359;

Ritenuto insussistente il secondo reclamo per non essersi ottemperato al disposto dell'art. 7 della legge stessa, il quale non è applicabile al caso concreto non avendo avuto i periti o gli ingegneri bisogno di fare preliminari operazioni per riconoscere quali lavori avessero a farsi;

Ritenuto che le quistioni d'indennità non cadono in questo stadio del procedimento di espropriazione, e che per ciò le osservazioni fatte dai reclamanti intorno alle indennità state loro offerte non possono valere ad impedire che la dichiarazione di pubblica utilità sia pronunciata;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici emesso in adunanza 17 maggio 1872;

Visto il voto emesso dal Consiglio di Stato in adunanza 22 maggio 1872;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata opera di pubblica utilità il completamento del palazzo Baleani, destinato a sede del Consiglio di Stato, mediante l'aggiunzione delle quattro case poste in Roma nel vicolo del Governo Vecchio ai numeri di mappa 38, 455, 456 e 457 del 6° rione, conformemente alla pianta d'ordine Nostro firmata dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

DEVINCENZI.

REGOLAMENTO

di navigazione e di polizia pel Basso Danubio

La Commissione Europea del Danubio,

Visto l'articolo 112 del regolamento di navigazione e di polizia pel Basso Danubio, in data delli 2 novembre 1865, annesso all'atto pubblico relativo alla navigazione delle foci del detto fiume, sottoscritto in Galatz lo stesso giorno e ratificato nella seduta della Conferenza di Parigi in data del 28 marzo 1866;

Attesochè, conformemente al detto articolo 112, il regolamento sopra enunciato è stato modificato in molte delle sue disposizioni;

Che d'altronde delle nuove disposizioni sono state decretate per corrispondere a bisogni riconosciuti posteriormente all'attuazione del suddetto regolamento delli 2 novembre 1865;

Considerando che questa diversità di disposizioni di polizia applicabili al Basso Danubio è un ostacolo a che i naviganti acquistino facilmente una sufficiente conoscenza di quelle disposizioni che hanno per essi un carattere obbligatorio;

Che quindi v'ha opportunità a riunire queste disposizioni in un solo regolamento, dopo averle sottomesse ad una nuova revisione;

Sanziona il regolamento di cui segue il tenore:

Disposizioni generali.

Art. 1. L'esercizio della navigazione sul Basso Danubio, al disotto d'Isaktcia, è posto sotto l'autorità dell'ispettore generale della navigazione del Basso Danubio e del capitano del porto di Sulina.

Questi due agenti funzionano, l'uno e l'altro, sotto la sorveglianza della Commissione Europea del Danubio; la loro autorità si esercita indistintamente verso tutte le bandiere.

Art. 2. L'esecuzione dei regolamenti applicabili al Basso Danubio è ugualmente assicurata dall'azione dei bastimenti di guerra stazionati alle foci, conformemente all'articolo 19 del trattato di Parigi.

Ogni stazione navale agisce sopra i bastimenti della sua nazionalità e sopra quelli di cui si trovi chiamata a proteggere la bandiera, sia in virtù dei trattati o degli usi, sia in seguito d'una speciale o generale delegazione.

In mancanza d'un bastimento da guerra avente qualità per intervenire, le autorità preposte alla polizia del fiume possono ricorrere ai bastimenti da guerra della potenza territoriale.

Art. 3. L'ispettore generale è specialmente preposto alla polizia del Basso Danubio, escluso il porto di Sulina.

Egli è assistito da diversi sorveglianti ripartiti sulle diverse sezioni fluviali della sua giurisdizione.

Art. 4. Il capitano del porto di Sulina è incaricato della polizia del porto e della rada esterna di Sulina.

Art. 5. I capitani mercantili, di qualsivoglia nazionalità siano, sono obbligati ad obbedire agli ordini che loro sono dati, in virtù del presente regolamento, dall'ispettore generale e dal capitano del porto di Sulina, o dagli agenti posti sotto i loro ordini.

Sono ugualmente obbligati a declinar loro, se ne sono richiesti, i loro nomi, come pure la nazionalità ed i nomi dei loro bastimenti, e di presentar loro il ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle disposizioni dei seguenti articoli 10, 17, 23 e 74.

Un'istruzione speciale emanata dalla Commissione Europea regola, ne' suoi particolari, l'azione dell'ispettore generale e del capitano di porto.

Art. 6. Indipendentemente dalle funzioni giudiziarie loro attribuite nei casi previsti dagli articoli 90 e 151 del presente regolamento, l'ispettore generale ed il capitano del porto di Sulina pronunziano sommariamente nelle vertenze fra i capitani ed i loro equipaggi, facendosi assistere da due capitani della nazionalità delle parti litiganti, od in loro mancanza, da due altri capitani. Non esercitano però questa parte delle loro attribuzioni se non quando uno degli interessati abbia reclamato il loro intervento e che non si trovi nel luogo un'altra competente autorità.

TITOLO I.

Della polizia della rada e del porto di Sulina.

CAPITOLO I.

Della polizia della rada di Sulina.

Art. 7. La rada di Sulina comprende le acque del mare per un raggio di due miglia nautiche attorno alla punta della diga del Nord.

Art. 8. Ogni bastimento che arriva nella rada di Sulina, venendo dal mare, è obbligato ad issare la sua bandiera nazionale.

Art. 9. Se resta in rada per caricare o scaricare il suo carico, esso è tuttavia sottoposto agli ordini del capitano del porto di Sulina e de' suoi agenti, per tutto ciò che concerne la polizia della navigazione.

Esso deve conformarsi segnatamente alle disposizioni comprese sotto il titolo V, e relative al servizio degli alleggi.

Art. 10. Esso deve ancorare nel luogo che gli è indicato dal capo o dal sottocapo dei piloti di Sulina.

Dopo ciò, il capitano od il suo secondo, nelle ventiquattro ore, si presenta all'uffizio del capitano del porto per deporvi le carte del bastimento.

Art. 11. È proibito alle imbarcazioni delle navi ancorate nella rada di entrare nel passo e di circolare nel porto, durante la notte, senza portare un fanale acceso.

CAPITOLO II.

Della polizia del porto di Sulina.

Art. 12. Il porto di Sulina comprende il braccio di Sulina per la lunghezza di tre miglia nautiche, partendo dall'apertura della barra formata dalle punte delle dighe della foce.

Art. 13. Nessuna nave a vela od a vapore che stazi più di cento tonnellate può passare la barra di Sulina, sia venendo dal mare, sia uscendo dal fiume, senza avere a bordo un pilota brevettato dall'amministrazione locale.

Questa disposizione, però, non è applicabile ai battelli a vapore che fanno viaggi periodici, i quali possono servirsi dei loro propri piloti.

Sono ugualmente dispensati dall'obbligo di prendere un pilota brevettato i bastimenti che non stazano più di centocinquanta tonnellate e che traversano la barra di Sulina in zavorra.

Il servizio di pilotaggio è regolato dalle disposizioni speciali comprese sotto il titolo IV del presente regolamento.

Art. 14. Nessuna nave può entrare nel porto di Sulina od uscirne senza issare la sua bandiera nazionale.

Le autorità del porto non permettono il passaggio a veruna nave senza bandiera.

Art. 15. Nel caso che, a causa di fortunale, il canale di Sulina venga giudicato impraticabile dal capitano di porto, una bandiera turchina è issata sulla torre del faro, ed indica che i piloti dell'amministrazione non possono recarsi in rada.

Art. 16. I capitani sono obbligati a gettare l'àncora nei luoghi che sono loro designati dalle autorità del porto ed a cambiare di ancoraggio alla richiesta di queste autorità, allorchè ciò è riconosciuto necessario.

È proibito ai bastimenti a vapore la cui lunghezza oltrepassi contotrenta piedi inglesi, come pure ai convogli di rimorchio, di virare di bordo, allorchè arrivano dal lato della corrente (*d'amont*), in una delle sezioni del porto di Sulina dove sono stazionati altri bastimenti.

Art. 17. I capitani si presentano nelle ventiquattro ore dal loro arrivo, all'uffizio del capitano di porto per produrvi le loro carte di bordo.

Sono egualmente obbligati, ad eccezione dei capitani dei battelli a vapore che fanno viaggi periodici, a presentare le loro carte al direttore della cassa di navigazione di Sulina, il quale appone sul ruolo di equipaggio d'ogni bastimento che entra nel Danubio, qualunque sia la sua portata, una stampiglia avente queste parole: « Commission Européenne du Danube, caisse de « navigation de Soulina, » la data dell'anno ed un numero di ordine.

Se le navi che arrivano dal mare non si fermano più di ventiquattro ore a Sulina, le carte

---

APPENDICE

ISTRUZIONE PUBBLICA

RIVISTA MENSILE

Nel mese di aprile si ebbe particolar cura della educazione femminile. La donna è l'anima della famiglia, e, secondo che la sua educazione sia buona o cattiva, si possono attenderne buoni o cattivi gli effetti, non solo dentro le pareti domestiche, ma in tutte quante le manifestazioni del civile consorzio. Nello Stato v'hanno scuole e istituti del governo, dove fanciulle di ogni età sono istruite ed educate; mentre molte ricevono nella propria casa quel grado di educazione che la condizione o la volontà dei parenti viene loro assegnando. Ma v'hanno inoltre altri istituti ed altre persone, a cui si confida l'educazione delle giovanette, e il Governo più che il diritto ha il dovere di conoscere quali mezzi e quali persone vi si adoprano, per aiutarle se bene incamminate, o raddirizzarle ove ne sia d'uopo.

A questo fine il Ministero si è rivolto ai presidenti dei Consigli scolastici provinciali, e chiese loro notizie intorno agl'istituti femminili che non dipendono dal Governo. Di questi vuol conoscere, provincia per provincia, il numero, la pertinenza, i modi onde vengono amministrati, la qualità delle maestre che v'insegnano, se laiche, cioè, o ex-monache o suore, e il titolo che permette ad esse di insegnare. Inoltre vuol sapere il Ministero quale fine si proponessero in origine i fondatori di tali istituti, e a quale questi sieno volti al presente. A rendere compiute le notizie sull'importante soggetto, si ricercò pure il numero delle educande propriamente dette, e quello delle esterne, delle alunne paganti o non paganti, del grado di educazione impartito così alle une, come alle altre, la quantità della rendita posseduta da ciascun istituto. Altre domande mirano direttamente a constatare se l'insegnamento che si dà in quelli sia conforme ai programmi governativi, e quanto vi sieno rispettate le leggi nella persona degli ufficiali a cui spetta curarne l'osservanza. Da ultimo si vuol conoscere il profitto che si trae da queste scuole; dal che si potrà argomentare quant'esse giovino o nuocano alla buona educazione della donna.

A queste indagazioni, volte a giovamento delle giovanette, tennero dietro in questo stesso mese altre ricerche concernenti in peculiar modo coloro che si danno all'insegnamento che si dice primario. Con altra lettera circolare il Ministero domandò notizie delle conferenze o scuole magistrali maschili o femminili, aperte e mantenute per cura delle provincie o dei comuni. Anco qui son divisati i punti sui quali le potestà scolastiche debbono volgere le ricerche, e naturalmente mirano ad accertare il frutto migliore dei corsi che si danno per abilitare all'insegnamento.

Passando ora alle scuole medie, toccheremo prima di quelle di ragion comunale che si dicono parificate alle governative, e tali si rendono veramente colla stretta osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge. Ora avviene non di rado che la cura usata nel primo impianto di tali scuole, per renderle proprie a conseguire il privilegio del parificamento, vada man mano affievolendo; onde lo stato presente, pognamo, è ben diverso in esse da quello che era al tempo della concessione governativa, ed è condizione *sine qua non* del parificamento. Senza un grave sconcio che richiamasse l'attenzione delle potestà scolastiche su tali istituti, essi tiravano innanzi così imperfettamente per la loro via; al verificarsi di quello il Ministero doveva ritirare la concessione anco a mezzo i corsi. Da ciò si rese manifesta la necessità di un'assidua vigilanza del Ministero per mezzo de' suoi ufficiali sulle scuole parificate, e a stabilirla intendono alcune recenti disposizioni, per le quali si fa obbligo ai Consigli provinciali di accertare anno per anno, nei modi giudicati i più acconci, lo stato degli istituti che godono del parificamento; e mandare intorno ad esso relazione al Ministero dentro l'agosto di ciascun anno, per dar luogo in tempo utile a quelle provvisioni che potessero abbisognare.

Mentre gli uffici ministeriali si occupavano delle norme che ogni anno nell'aprile i provveditori agli studi sono tenuti di far conoscere pubblicamente nella rispettiva provincia, per la iscrizione dei giovani agli esami di licenza liceale, il Ministro intendeva in particolar modo ai programmi dell'insegnamento medio. Il 9 maggio del 1871, il Ministro stesso aveva mandato ai presidi e ai professori dei licei e dei ginnasii alcuni quesiti sui programmi scolastici, sui libri di testo e va dicendo. Per cavare da questa specie d'inchiesta conclusioni pratiche e sicure, furono le risposte che giunsero fatte esaminare da uomini esperti delle fatiche cattedratiche e del governo degli istituti, chiamati a consulto alla capitale. Riscontrate da essi, e vagliate e concordate, come meglio potevasi, le osservazioni e le proposte degli insegnanti, ne trassero, sopra ogni tema, risoluzioni calzanti, consigliarono modificazioni, suggerirono temperamenti, intorno agli orari, ai programmi, agli esami di licenza ginnasiale e liceale. In alcune materie rifecero addirittura i programmi. Le riforme proposte da questa consulta di presidi furono riconosciute prudenti ed assennate, ma non tali che si dovessero applicare senza nuovo esame nei consigli del Ministero. Un anno almeno occorrerà prima che questo novello esame arrechi suoi frutti, e per mettere il Ministero in grado di attuare i miglioramenti proposti in tutto o in parte, se sieno giudicati tali da attuarsi. Ma per questo temporeggiamento, non volle il Ministro si perdesse nell'anno presente tutto quanto il frutto degli studi fatti, mentre di alcuna parte si possono giovare gl'insegnanti quasi a mo' d'esperienza e di preparazione. La lettera circolare del 20 aprile u. s. mira unicamente a ciò. E mentre chiede a presidi e professori nuove osservazioni sugli argomenti trattati, consiglia loro, come buona preparazione alle riforme in discorso, di porre ogni cura nell'insegnamento della favella nativa, ed accenna ai modi di renderlo più proficuo. Così ai professori delle umane lettere si ripete il consiglio di non conceder troppo alla parte percettiva e alle astrattezze estetiche, e di raccogliere invece gli esercizi, i raffronti, gli accenni critici e biografici intorno ad alcuna delle opere classiche indicate nei programmi, per avvezzare i giovani a vivere domesticamente con un grande scrittore, e insegnar loro come veramente si abbia a studiare, piuttosto che correre il rischio che col molto abbracciare poco o nulla si riesca a stringere.

In questi cenni si riassumono le cose più notevoli trattate dal Ministero durante il mese d'aprile nei due rami dell'istruzione media e primaria. A rendere più gradite e insieme più ricche di fatti queste nostre rassegne, cominciamo da oggi a far tesoro di alcune notizie che a tali insegnamenti si riferiscono, e concernono l'istruzione provinciale, sia pubblica sia privata. Le prime le desumiamo dal discorso pronunziato dal prefetto di Grosseto in occasione dell'apertura della sessione ordinaria del 1871 del Consiglio provinciale. Dopo aver dette parole di giusta lode sull'operosità, l'abilità non comune e la diligenza del nuovo ispettore scolastico avv. Celso Fiaschi, che fu di valido aiuto al provveditore agli studi, nel procacciare l'incremento della istruzione elementare nella provincia, passa il prefetto ad esporre co'numeri il guadagno fatto nell'anno scolastico 1870-71 in confronto dell'anno precedente. Senza seguirlo passo passo nella sua dimostrazione, noteremo che le scuole elementari d'ogni ragione salirono da 300 a 339; i maestri e le maestre da 192 a 252; gli alunni da 10,454 ad 11,711. E qui si dee notare che mentre nelle scuole pubbliche si manifestò un accrescimento di 1172 alunni maschi, e di 1171 femmine; si verificò invece una diminuzione di 641 maschi e 445 femmine nelle scuole private. Il che è buon indizio che i genitori cominciano a persuadersi della convenienza di mandare i figli in quelle scuole dove maggiori sono le garanzie di un buon insegnamento. Quanto alla spesa, questa montò nel 1870-71 a lire 115,221 39 complessivamente; cioè superiore di lire 18,929 82 di quella dell'anno innanzi.

Da un opuscoletto, il quale porta per titolo: *Rendiconto morale ed economico dell'anno* 1870 *del Comitato provinciale di Como per la istruzione nella campagna*, apprendiamo ad un tempo il vivere e il prosperare di un'eccellente istituzione. Quello che si proponga questo Comitato e quali benefizi arrechi senza menarne vanto rumoroso, si vede dalle seguenti parole che togliamo di sana pianta dall'opuscolo, e qui riportiamo: « Mercè pochi libricciuoli e poche penne parecchi ragazzi possono frequentare la scuola e trarne profitto, sicchè oltre al dolore della povertà non abbiano a patire anco la vergogna dell'ignoranza. Con poche lire elargite per le tenui spese dell'illuminazione, non di rado ricusate da una malintesa smania di economia, si resero possibili non poche scuole serali, e molti adulti vennero a riparare l'involontaria dimenticanza delle cose un tempo mala-

di bòrdo, dopo compiute le formalità prescritte, sono immediatamente restituite ai capitani; nel caso contrario restano depositate all'uffizio del capitano di porto, per mezzo del quale sono trasmesse, se v'ha d'uopo, all'autorità consolare competente; salvo questo caso, il ruolo di equipaggio deve sempre trovarsi a bordo del bastimento.

Art. 18. Una volta all'àncora, i bastimenti si ormeggiano con delle gomene ai bittoni stabiliti a tale effetto lungo le due rive, o ai bastimenti già ancorati, senza che tuttavolta possano giammai esservi più di tre bastimenti ormeggiati in andana lungo ogni riva.

Essi fanno rientrare il loro bastone di fiocco ed i loro bastoni (*bouts dehors*), che non possono servire, in verun caso, per ormeggiarvi le imbarcazioni.

In tutta la durata dell'ancoraggio, i pennoni restano bracciati da prora a poppa.

Art. 19. È proibito tanto ai bastimenti di piccolo cabotaggio, quanto agli alleggi, di circolare nel porto durante la notte.

Le imbarcazioni del porto o dei bastimenti mercantili non possono spostarsi, durante la notte, senza portare un fanale acceso.

Art. 20. Nel porto non è permesso di scaldare del catrame o della pece a bordo dei bastimenti.

I capitani vegliano affinchè al loro bordo non sia fatto uso di qualsiasi lume, fuorchè dei lumi a cristallo o delle lanterne.

Art. 21. Il capitano d'ogni bastimento che arriva nel porto di Sulina con un carico composto, esclusivamente od in parte, di petrolio, di polvere da cannone o da mina, ovvero di altre materie esplosibili, è obbligato a farne immediatamente la dichiarazione al sorvegliante di andana (*bosseman*) od al pilota avanti di ancorarsi, e di presentare l'autorizzazione di cui dev'essere munito per l'importazione della polvere.

Art. 22. I bastimenti che hanno del petrolio a bordo non possono ancorare che nella parte inferiore del porto sulla riva sinistra, al disotto di tutti gli altri bastimenti, ed è loro proibito di ormeggiarsi o di gettare l'àncora in nessun'altra sezione del porto.

I bastimenti che hanno a bordo delle materie esplosibili non possono ancorare che nella parte superiore del porto, al disopra di tutti gli altri bastimenti, e sono obbligati a portare una bandiera rossa in cima all'albero di trinchetto.

Art. 23. Prima di salpare dal porto per pigliare il mare i capitani si presentano all'uffizio del capitano di porto per produrre le loro carte, e sono ugualmente obbligati, ad eccezione dei capitani dei *battelli a vapore che fanno* viaggi periodici, di presentare le loro carte al direttore della cassa di navigazione, che annulla per mezzo d'un marchio la stampiglia apposta alla entrata, conformemente all'articolo 17, sul ruolo di equipaggio.

Il ruolo non può essere restituito al capitano avanti che abbia presentato la polizza di carico, se il suo bastimento è carico; ma per i bastimenti che ricevono o completano il loro carico nella rada di Sulina, la presentazione della polizza di carico può essere surrogata da quella di un manifesto certificato dall'autorità consolare o locale competente e che faccia conoscere la natura e la quantità delle merci imbarcate. Questo manifesto dev'essere parimente presentato avanti il ritiro del ruolo di equipaggio.

Dopo il pagamento dei diritti di navigazione stabiliti dalla tariffa in vigore alla foce di Sulina ed il pagamento o la consegna delle multe inflitte in virtù dei regolamenti di polizia sulla navigazione od in virtù della suddetta tariffa, il ruolo d'equipaggio è presentato alla cancelleria del capitano di porto, dove sempre deve effettuarsi l'ultima spedizione per i bastimenti di partenza, il quale consegna allora ai capitani di questi bastimenti il lascia-passare che loro è necessario per uscire in mare.

Art. 24. Il capitano d'ogni bastimento che in seguito di accidente o di vento contrario entra in rilascio nel porto di Sulina, o che sia obbligato di rientrarvi dopo esserne uscito deve presentarsi nelle ventiquattro ore dall'approdo all'uffizio del capitano di porto per farvi la sua dichiarazione.

È altresì obbligato a presentare, nello stesso termine, il ruolo d'equipaggio al direttore della cassa di navigazione di Sulina. Il ruolo gli sarà immediatamente restituito.

Art. 25. I bastimenti che entrano nel porto di Sulina in uno dei casi previsti dall'articolo precedente non possono ancorare se non nella parte inferiore del porto, al luogo che è loro indicato dal sorvegliante di andana (*bosseman*) o dal pilota.

CAPITOLO III.
Disposizioni comuni alla rada ed al porto di Sulina.

Art. 26. L'articolo 73 del presente regolamento, che proibisce il gettito della zavorra altrove che nei luoghi a tal effetto designati, si applica segnatamente alla rada ed al porto di Sulina propriamente detto.

Art. 27. Ogni bastimento ancorato nel porto o nella rada di Sulina che non portasse la indicazione del suo nome sul fasciame, è obbligato a portare questo nome affisso in grandi caratteri sopra una parte facilmente visibile dalla poppa durante tutto il tempo dell'ancoraggio.

Art. 28. È proibito, senza l'autorizzazione del capitano di porto, di ripescare le ancore, catene ed altri oggetti abbandonati nel porto o nella rada esterna.

Art. 29. Così in caso di arrenamento e di naufragio, come in caso di avarie, il capitano del porto di Sulina porta i soccorsi più urgenti per assicurare il ricupero del carico, della nave ed attrezzi, e per salvaguardare l'interesse generale della navigazione.

Dopo ciò lascia l'amministrazione del ricupero e manda tutti gli atti da lui assunti all'autorità competente più vicina.

TITOLO II.
Della polizia del fiume.

CAPITOLO I.
Regola generale.

Art. 30. Ogni capitano o padrone d'un bastimento a vela od a vapore, in corso di navigazione o stazionante, così all'àncora come ormeggiato alla riva, è obbligato a vegliare affinchè il suo bastimento non produca impedimento alla navigazione, nè danno, sia ad altri bastimenti, sia agli scali, gavitelli, segnali, cammini di alaggio ed altri stabilimenti che servono alla navigazione, posti sul fiume o sopra le rive, e deve vegliare colla stessa cura a garantire se stesso.

I bastimenti che navigano o che stazionano nel braccio di Sulina sono obbligati a portare le ancore sospese liberamente alle grue, senza fissarle al fasciame.

I conduttori di convogli di legname o di zattere sono sottoposti alle stesse regole di precauzione che quelle dei bastimenti.

CAPITOLO II.
Regole per i bastimenti che s'incrociano o che si oltrepassano.

Art. 31. È proibito, in regola generale, a un bastimento di oltrepassare il bastimento che segue la stessa rotta, ed a due bastimenti che navigano in senso contrario d'incrociarsi, nei punti dove il canale non presenta una larghezza sufficiente.

Art. 32. Nessun bastimento può dirigersi traverso alla via seguita da un altro bastimento per maniera d'impedirlo nella sua corsa.

Allorchè un bastimento risalendo il fiume si trova esposto ad incontrare un bastimento che naviga alla discesa in un punto che non offra larghezza sufficiente, deve arrestarsi al disotto del passaggio fino a che l'altro bastimento l'abbia oltrepassato; se il bastimento che risale è inoltrato nel passaggio al momento dell'incontro, il bastimento che discende è obbligato a dar fondo all'àncora, che deve sempre portare a poppa, ed arrestarsi al disopra fino a che la via sia libera.

Art. 33. Nelle curve del braccio di Sulina e nei passaggi stretti, in generale, i bastimenti a vapore non possono avvicinarsi a piccola distanza dei bastimenti che li precedono.

Art. 34. Allorchè due bastimenti a vapore, o due bastimenti a vela, navigando con vento favorevole, s'incontrano facendo rotta in senso contrario, quello che risale il fiume deve poggiare verso la riva sinistra, e quello che discende verso la riva destra, di modo che vengano tutti e due a dritta, come è l'uso di mare. È lo stesso allorchè il rincontro ha luogo fra un bastimento a vapore ed un bastimento a vela che naviga con vento favorevole.

Il capitano o padrone che si allontana da queste regole deve provare, in caso di avarie, ch'egli era nell'impossibilità di osservarle; in caso contrario è responsabile, davanti il tribunale competente, degli accidenti sopravvenuti.

Egli è d'altronde obbligato a fare i segnali prescritti dai seguenti articoli 36 e 37.

Se due bastimenti a vapore fanno simultaneamente lo stesso segnale, il segnale del bastimento che naviga alla discesa dà regola.

Art. 35. Allorchè due battelli a vapore, navigando in senso contrario, arrivano davanti ad una curva, devono farsi i segnali prescritti dai seguenti articoli 36 e 37, e quello che è al disotto si ferma fin tanto che l'altro bastimento abbia oltrepassato il passaggio.

Art. 36. Allorchè un bastimento a vapore vuol oltrepassare un altro bastimento a vapore che naviga nella stessa direzione, glie ne fa il segnale, avanti di essere arrivato a piccola distanza, con cinque tocchi di campana o di fischio, ed agitando una bandiera ad asta sul castello di prua, o issando a mezz'asta una bandiera turchina durante il giorno ovvero un fanale acceso a vetro bianco, durante la notte. A questi segnali il bastimento che naviga avanti si scosta a sinistra e dà passaggio all'altro bastimento che prende la destra; appena il bastimento che segue trovasi alla distanza di mezza lunghezza di bastimento da quello che lo precede o dalla coda del convoglio da esso rimorchiato, quest'ultimo deve rallentare la sua corsa fino a che l'abbia oltrepassato.

Art. 37. Allorchè un bastimento miglior veliero raggiunge un bastimento a vela e vuole oltrepassarlo, ne fa il segnale avvertendo col portavoce in tempo quello che è avanti, il quale è obbligato a dargli passaggio sopravvento.

Allorchè un bastimento a vapore vuole oltrepassare un bastimento a vela che naviga nella stessa sua direzione, gli fa i segnali prescritti dall'articolo 36, avanti di essere arrivato a piccola distanza, e passa sottovento del bastimento a vela.

Art. 38. I bastimenti a vapore che navigano alla discesa devono rallentare il loro corso nei punti dove il fiume descrive forti curve, fino a che da poppa del bastimento l'occhio possa vedere nel passaggio. Se il battello a vapore trova dei bastimenti impegnati nella curva segnala il suo avvicinarsi con un fischio.

Art. 39. Ogni bastimento a vapore è obbligato ad evitare i bastimenti che rincontra naviganti in deriva, sia risalendo, sia discendendo il fiume

Il bastimento che naviga in deriva deve dal suo lato, allorchè incontra altri bastimenti sia a vela sia a vapore, navigare a randa a randa parallelamente alle rive per opporre il minor ostacolo possibile al passaggio.

Art. 40. I bastimenti che navigano bordeggiando fanno attenzione, nelle loro evoluzioni, di non trovarsi sulla rotta dei battelli a vapore.

Art. 41. I capitani o padroni di bastimenti molto carichi, o di bastimenti carichi e d'una portata inferiore a sessanta tonnellate, sono obbligati ad allontanarsi, per quanto loro è possibile, dalla rotta dei bastimenti a vapore che incontrano o che li raggiungono.

I capitani di bastimenti a vapore, dal canto loro, allorchè passano in vicinanza dei bastimenti indicati nel precedente alinea, devono rallentare il movimento della loro macchina ed arrestarlo completamente in caso di pericolo per i detti bastimenti, se tuttavia possono farlo senza pericolo per se stessi o per i bastimenti che rimorchiano.

Art. 42. I capitani o conduttori di rimorchiatori, che navigano con convoglio o senza, sono obbligati all'osservanza di tutte le disposizioni che precedono; devono specialmente conformarsi alle prescrizioni degli articoli 36, 37 e 38 allorchè un convoglio vuole oltrepassarne un altro; fuori di questo caso, due convogli non possono giammai trovarsi a lato uno dell'altro, sia all'ancoraggio, sia nel corso del viaggio.

Nel caso d'incontro con bastimenti a vela od a vapore che facciano via in senso contrario, il rimorchiatore, se risale il fiume, ha la facoltà di allontanarsi dalle prescrizioni dell'articolo 34, per tenersi fuori della corrente, se può farlo senza pericolo per i bastimenti incontrati.

Il rimorchiatore è obbligato d'altronde, se si serve di questa facoltà, a fare i segnali prescritti dai precedenti articoli 36 e 37.

Art. 43. Per regola generale, ogni bastimento a vapore che non rimorchia un convoglio, come pure ogni bastimento a vela che naviga con vento favorevole, deve dar passaggio ad un convoglio di bastimenti rimorchiati. In mancanza di spazio per farlo, i capitani ed i conduttori, tanto dei rimorchiatori quanto dei bastimenti rimorchiati, sono obbligati, anche nel caso in cui i segnali prescritti dagli articoli 36, 37 e 38 non siano stati fatti, di scostarsi conformemente alle disposizioni dei detti articoli, e di mettere in una sola linea i bastimenti condotti a rimorchio.

I capitani e conduttori di rimorchiatori e di bastimenti rimorchiati, d'altronde, devono, in ogni caso d'incontro con altri bastimenti, avvicinare per quanto possibile gli uni agli altri i bastimenti condotti a rimorchio in convoglio, in modo da lasciare agli altri bastimenti un passaggio sufficientemente largo.

I battelli a vapore a ruote non possono dar volta lungo la murata ai bastimenti che rimorchiano nel canale di Sulina.

È proibito in ogni caso di navigare in questo braccio del fiume con più di due bastimenti legati corpo a corpo.

Art. 44. Se due bastimenti aleggiati in senso contrario s'incontrano sulla stessa riva, quello che risale si scosta in modo da lasciar passare l'altro

Se un bastimento aleggiato da animali da tiro ne raggiunge uno aleggiato a braccia d'uomo, questo deve dargli passaggio.

Nel caso in cui un bastimento aleggiato ne incontri un altro ormeggiato alla riva, il capitano di quest'ultimo deve permettere ai marinari del bastimento aleggiato di montare sul suo bordo per trasportare la corda di alaggio.

Art. 45. Nessuno può tentare di oltrepassare i bastimenti aleggiati se non poggiando sulla riva opposta a quella sulla quale si esercita l'alaggio.

I bastimenti aleggiati, dal canto loro, ai segnali prescritti dagli articoli 36 e 37, devono accostarsi più vicino che sia possibile alla riva che costeggiano.

Art. 46. Conformandosi alle regole prescritte ai precedenti articoli 31 a 45, le navi devono tener conto di tutti i pericoli della navigazione ed aver riguardo alle particolari circostanze che possono rendere necessaria una derogazione a queste regole a fine di evitare un pericolo immediato.

CAPITOLO III.
Regole per l'alaggio.

Art. 47. La strada lungo le due rive del fiume è specialmente destinata all' alaggio dei bastimenti, sia a braccia d'uomini, sia per mezzo di animali da tiro; i pedoni e le vetture possono ugualmente farne uso.

Art. 48. La larghezza della strada d'alaggio, fuori dei porti, è fissata, al *minimum*, a venti piedi inglesi, contando dalla riva normale del fiume.

La strada d'alaggio dev'essere libera d'ogni oggetto che possa impedirne l'uso, come cespugli, alberi, recinti, case ed altre costruzioni.

Art. 49. Non è permesso di stabilire nel fiume e specialmente presso le rive, dei mulini sopra barche, delle ruote d'irrigazione ed altre costruzioni di questo genere, senza un'autorizzazione formale dell'autorità preposta alla polizia del fiume.

Art. 50. È espressamente proibito di scavare fossi traverso la strada d'alaggio, a meno che il propriatario ripuario non s'obblighi di ristabilire la comunicazione per mezzo di un ponte.

Art. 51. Dei bittoni d'ormeggio essendo stati stabiliti lungo il canale di Sulina, i capitani e padroni eviteranno di piantar pali o di fissare ancore sui cammini di alaggio, per ormeggiarvi i loro bastimenti.

CAPITOLO IV.
Regole per la navigazione durante la notte od in tempo di nebbia.

Art. 52. Ogni bastimento a vapore che naviga durante la notte, fra il tramonto ed il levare del sole, dev'essere munito di un lume a vetro bianco, facilmente visibile alla distanza di due miglia almeno, issato all'albero di trinchetto, di un lume a vetro verde a diritta e d'un lume a vetro rosso a sinistra.

I lumi di fianco saranno provvisti, al di dentro del bordo, di paraluce diretti da poppa a prora, per maniera che il lume verde non possa esser veduto da sinistra a prora, nè il lume rosso da dritta a prora.

I bastimenti a vela, allorchè navigano a vela od al rimorchio, portano gli stessi lumi che i bastimenti a vapore in corsa, eccettuato il lume a vetro bianco all'albero di trinchetto del quale non devono mai far uso.

I bastimenti a vapore che rimorchiano uno o più bastimenti portano, indipendentemente dai lumi di fianco, due lumi a vetro bianco situati uno al disopra dell'altro in cima dell'albero, per distinguerli dalle altre navi a vapore.

Per l'applicazione delle regole prescritte dal presente articolo, ogni bastimento a vapore che naviga coll'aiuto delle vele, è considerato come bastimento a vela, ed ogni bastimento la di cui macchina è in azione, qualunque sia la sua velatura, è considerato come un bastimento a vapore.

Le zattere che navigano durante la notte devono portare un lume a vetro bianco ad ognuno degli angoli, e tre lumi pure a vetro bianco in cima all'albero, l'uno sovrapposto all'altro.

Art. 53. I bastimenti a vela, i convogli di rimorchio e le zattere non possono navigare allorchè l'oscurità non permette di vedere simultaneamente le due rive del fiume.

Art. 54. In tempo di nebbia, i bastimenti a vapore non navigano che a movimento rallentato, e fanno suonare senza interruzione la campana di bordo, dando un fischio di cinque in cinque minuti; sono obbligati a gettare l'àncora se la nebbia diviene fitta al punto che sia impossibile di vedere la riva sulla quale poggiano o quella verso cui si dirigono.

Art. 55. È proibito ai bastimenti di lasciare i loro ormeggi traverso il fiume durante la notte od in tempo di nebbia.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca Nazionale di Cremona un posto di assistente con lo stipendio annuo di lire 1000, è aperto un concorso; e chi intende di presentarvisi dovrà inviare a questo Ministero, non più tardi del 15 luglio prossimo venturo, la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati, e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in scritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e fra le moderne, particolarmente la francese.

Roma, addì 11 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
MASI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca della Regia Università di Genova un posto di applicato con lo stipendio annuo di lire 1690, è aperto un concorso; e chi intende di presentarvisi dovrà inviare a questo Ministero, non più tardi del 15 luglio prossimo venturo, la sua domanda ed i suoi titoli

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati, e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliografia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, 11 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
MASI.

---

mente apprese. Con qualche buon libro si accrebbe il patrimonio delle Biblioteche circolanti e si favorì l'istituzione di nuove, così che da questi centri, moltiplicati o rafforzati, possa irradiare più viva la luce che deve stenebrare le menti popolari. Con poche centinaia di lire si sussidiarono gli Asili rurali, e si patrocinò la fondazione di nuovi; e chi sa quanti poveri bimbi beneficati benedicono a quest'ora l'obolo largito a loro vantaggio. » Noi non abbiamo nulla da aggiungere al novero eloquente dei benefizii che arreca il benemerito Comitato di Como; e solo esprimiamo un desiderio ch'esso trovi molti imitatori nelle altre provincie del Regno.

Venendo ora alle Arti Belle, diremo che la Giunta archeologica si radunò anco in questo mese; ed assisterono a parecchie delle sue tornate, oltre ai signori Henzen e Gregorovius, i signori comm G. B. De Rossi, comm. Pietro Ercole Visconti, cav. Ludovico Visconti ed il conte Virginio Vespignani. Esaminati molti affari sopra i quali il Ministero chiese il suo parere, determinò le condizioni colle quali si dovrebbe instituire un *Giornale archeologico italiano*, il quale rappresentasse compiutamente gli studi che si vanno facendo sulla materia delle antichità in ogni parte d'Italia. E propose che fosse composto da due Comitati, uno per l'Italia superiore, ed uno per l'Italia inferiore e la Sicilia.

La Deputazione di storia patria della Romagna pubblicò una relazione generale delle cose fatte da lei dal 1860 al 1872. Dalla quale appare che oltre alle cure della conservazione e dell'ordinamento delle carte negli archivi, e della conservazione de' monumenti (chè queste incumbenze le conferisce il suo statuto), essa incominciò e condusse molto innanzi (fino al foglio 40°) l'*Appendice ai monumenti ravennati di Marco Fantuzzi*; pubblicò il primo volume ed un fascicolo del secondo, degli *Statuti di Bologna*, dall'anno 1245 all'anno 1267; il primo fascicòlo degli *Statuti di Ferrara* del 1288, pubblicazione rimasta interrotta per la morte di chi la curava; due fascicoli della *Cronaca di Forlì* di Leone Cobelli, e nove volumi di *Atti*.

Il presidente della detta Deputazione, conte Gozzadini, continuò nelle sue adunanze la lettura delle memorie intorno alle torri gentilizie di Bologna, parlando di quelle dei Da Medicinà, i quali fino al principio del secolo XVI tennero corte splendida, onorata dall'ospitalità di Dante, nella terra di Medicina, donde si nominarono; dei Di Mellone, ghibellini ed anziani nel 1249 e 1289; dei Merlini, ghibellini del Consiglio degli anziani nel 1229; dei Mezzovilani, popolani di parte guelfa nel 1228, sedenti fra gli anziani dal 1288 al 1561; dei Milanzoli, che nel secolo XII tennero il consolato e capitanarono le milizie bolognesi; dei Mussolini, popolani guelfi che segnarono la pace del 1279; degli Oseletti, nobili guelfi che tennero il consolato quattro volte nel secolo XII; degli Odofredi, guelfi che giurarono la pace del 1279; degli Orsi, prima guelfi e poi ghibellini, che furono gran parte delle guerre civili di Bologna; dei Da Panico, nominati nel Decamerone del Boccaccio.

Nella tornata mensile della Deputazione di storia patria di Parma, il cav. Pigorini ragionò di alcuni doni fatti ultimamente al Museo archeologico di quella città, fra i quali sono notabili un dolio etrusco figurato di singolare bellezza, e più che diciotto monete italiane, alcune delle quali rare, offerte al Museo dal signor cavaliere Luigi De Luchi.

Raccolti nel Museo archeologico di Parma tutti quanti i marmi scritti romani che esistevano sparsi nella provincia parmense, ed uniti con quelli che già si trovavano nel Museo, si potè mettere insieme una delle belle collezioni d'iscrizioni romane dell'alta Italia, del che si devono lodi e grazie all'egregio direttore del Museo, che lavorò a quell'opera per quasi cinque anni. Il giorno 23 aprile fu aperta al pubblico quella nuova collezione.

Gli scavi di Pompei, come sempre, fruttarono grande quantità di oggetti; ma nulla per altro di pregio straordinario, se ne togli un affresco rappresentante Narciso che si specchia in un fonte con un amorino al fianco.

Gli scavi di Ercolano diedero al solito poche cose, e furono negli ultimi del mese sospesi, stante l'imminente pericolo per la eruzione del Vesuvio.

Il direttore delle antichità di Sicilia, ritornato da Selinunte in Palermo, si diede a classificare tutti i vasi e gli altri oggetti rinvenuti ultimamente, e fattone un catalogo risultò che i vasi selinuntini montano a 178. Il Bollettino della Commissione Siciliana, prossimo ad uscire, sarà corredato delle fotografie di Selinunte e sue vicinanze, del suo teatro e dei sepolcri della necropoli.

In Roma, cominciando dal Foro Romano, tutto lo sforzo degli scavi fu concentrato dinanzi al tempio dei Castori, affine di poter ivi rinvenire l'edifizio, di cui si sospettava la esistenza, e finalmente trovatisi tre nuclei di riempimento, si riconobbero nell'uno i rostri, e negli altri due il tempio di Giulio Cesare; i quali rostri conservano ancora nella fronte verso il Foro alcuni gradini di marmo; tutto intorno a questi tre nuclei gira una fascia rettangolare di marmo, la quale forma del tempio e dei rostri un corpo solo; nè minore è la importanza degli oggetti rinvenutivi, primo di tutti un frammento dei fasti trionfali, cioè il loro cominciamento con la vittoria di Romolo sopra i Ceninensi, la quale scoperta viene finalmente a risolvere la controversia se detti fasti cominciarono coi re, oppure coi consoli. Presso l'Arco di Tito si son trovate altre stanze, ma di forma singolare e non convenienti colle terme; di maniera che è necessario prima di giudicare andare più avanti nei lavori. Nelle Terme di Caracalla si scoprì la seconda nicchia identica a quella ove si trovò il torso di Mercurio; si pervenne fino all'altro limite della vasca, di cui vennero fuori tutti conservati i gradini di marmo che servivano ai bagnanti per discendere nell'acqua, ed i quali nella parte superiore danno accesso in una sala, ma inferiore per lunghezza alla grande esedra, con pavimento di pietruzze verdi. Nello scavare presso Porta Pia, per gettare i fondamenti del palazzo del Ministero delle Finanze, fu confermato che quel sito corrisponde all'aggere di Servio Tullio, le cui mura trovaronsi quasi per intero abbattute; vi si trovarono pure avanzi della strada che passava dinanzi, e resti di fabbriche: del che abbiamo voluto parlare nuovamente per rettificare quanto dicemmo di questi scavi nell'ultima rassegna. Nella Villa Adriana l'opera degli scavatori fu specialmente rivolta al teatro marittimo, che altro non può essere che una grande piscina; tutto fa sperare che si potrà avere piena conoscenza di quel singolare e splendido edifizio. In Ostia, dopo aperta quella grande strada che, movendo dal tempio dirigevasi al fiume formandovi un grande scalo, si pose mano a scoprire un altro vasto bacino più prossimo al mare, e la cui esistenza veniva indicata dallo stesso avvallamento del suolo; e cominciati i lavori si riscontrarono all'estremità del bacino gli edifizi che si distendevano lungo il lido, conservati ancora per un'altezza superiore ai sei metri, ed apparirono due nuove strade.

Anche in questo mese seguitò buon effetto alle pratiche che il Ministero va facendo appresso i municipii, acciocchè provvedano di pubbliche biblioteche le proprie terre. Il municipio di Giano (provincia di Perugia), quello di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta) e quello d'Agnone (provincia di Campobasso), accettando le librerie quivi lasciate dai soppressi corpi religiosi, vennero nella deliberazione di tenerle aperte al pubblico; e per lo incremento di esse assegnarono doti annuali; e già attendono ad apparecchiare il bisognevole per il primo assetto delle loro novelle biblioteche.

E anche l'opera (ora presso che condotta a termine) della devoluzione dei pregevoli oggetti d'arte, già claustrali, procedette in questo mese; avendo deliberato il municipio di Narni, siccome gli era stato proposto, di comporre una pubblica Pinacoteca co' dipinti ch'egli possiede e con quelli che si trovarono nelle soppresse case religiose della sua terra, i quali, per siffatto uso, gli saranno ceduti. La nuova Pinacoteca di Narni, alla quale il municipio ha pure assegnata una dote annua di 500 lire, raccoglierà con non pochi altri bei quadri antichi, i più del XVI secolo, che erano ornamento quasi riposto di chiostri e di sagrestie, due tele di Borbone da Novellara, una del Boccanèra da Lionessa, una di Baccio padovano, tre affreschi di Lorenzo da Fiorenza, di Lorenzo della Costa, e del Mesastris fulignate, e un dipinto su tavola, che gli altri di gran lunga avanza nel pregio, e rappresenta la Coronazione della Vergine, attribuito, tanto bello è, all'Urbinate dall'Owerbek e dal Mezzanotte, al Ghirlandaio o al Lippi da altri, e allo Spagna dal professore Adamo Rossi di Perugia. Chi avesse caro di sapere più avanti della bellezza di quella tavola, leggane la esatta descrizione che ne fece e pubblicò, nell'anno passato, il marchese Giovanni Eroli Egli, di Narni, e delle cose d'arte amantissimo, molto s'è adoperato intorno all'istituzione di quella Pinacoteca, e sappiamo che le crebbe ornamento collocandovi per modo di deposito alcuni suoi quadri d'assai pregio; nel qual generoso atto, prova gentile dell'amore ch'ei pone alla propria terra, ci si dice vogliano seguirlo altre nobili famiglie di Narni.

(10 giugno).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per cento presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze:

N. 7511 - Giacomelli Assunta di *Giuseppe* minorenne, rappresentata da detto di lei padre, domiciliata in comunità di Tizzana per lire 35, allegandosi l'identità della sopranominata persona con quella di Giacomelli Assunta di *Pietro* ora moglie di Giovan Battista Palloni.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze 14 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica della intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 0/0 presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

N. 50396 Regis *Carlo* Gaspare, fu Giovanni Battista, domiciliato in Pinerolo per . . . . L. 200

» 50395	id.	id.	»	200
» 50393	id.	id.	»	300
» 50392	id.	id.	»	300
» 50391	id.	id.	»	400
» 50390	id.	id.	»	400

allegandosi l'identità della sopranominata persona con quella di Regis *Conte* Gaspare fu Giovanni Battista.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 14 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli.

N. 139414, Ruggiero Marianna, Michele, Vincenzo, Antonio e Salvatore fu Gaetano, minori sotto l'amministrazione di Domenica Cappabianca loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli, per lire 25.

Allegandosi l'identità del sopranominato Ruggiero Antonio con Ruggiero Antonia nubile

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione alcuna, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 17 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(3ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, N. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradesignata, ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza N. 3640, emessa il 31 dicembre 1867 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Torino, rappresentante il deposito dell'annua rendita di L. 300, fatto dalla ditta Tardy Benek, corrente in Genova per cauzione verso il Ministero dei Lavori Pubblici quale deliberataria della costruzione di ponti in ferro da eseguirsi per la ferrovia littorale ligure.

Firenze, addì 13 aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

DIARIO

La Camera inglese dei Comuni, nella tornata del dì 11 giugno, approvò alla terza lettura un *bill* concernente la Società di assicurazioni europee.

Nella stessa tornata il signor Gladstone disse che desiderava di rettificare le voci che si erano sparse intorno al trattato di Washington, e di indicare su quali punti erasi conseguito l'accordo. La sua dichiarazione doveva, ei disse, aggirarsi su 3 punti: sui negoziati relativi all'articolo addizionale; sul tempo che rimane per conchiudere il trattato suppletorio prima della riunione degli arbitri, cioè prima del 15 giugno; finalmente sui provvedimenti che si dovranno adottare a Ginevra, qualora l'intiero trattato soccomba.

Riguardo al primo punto, il signor Gladstone disse, che l'accordo non si era potuto conseguire sulle condizioni di quest'articolo addizionale, condizioni destinate a risolvere definitivamente la questione dei danni indiretti. Per quanto spetta al secondo punto, il signor Gladstone dichiarò che le trattative fra i due governi non hanno ancora potuto condurli ad un accordo rispetto alle ragioni sulle quali fondare una dilazione. Ma, siccome il lasso di tempo che rimaneva fino al 15 giugno sarà bentosto decorso, perciò il ministro metterà a disposizione della Camera tutti i documenti relativi a questa vertenza.

Finalmente, per quanto concerne il terzo punto, il ministro non può dire che una sola cosa, cioè che il governo inglese prende tutte le disposizioni e tutte le precauzioni per trovarsi apparecchiato a mantenere davanti al tribunale di Ginevra la linea di condotta indicata dalle dichiarazioni che furono fatte precedentemente, e che non mirano se non a proteggere gli interessi della nazione.

Dopo il discorso del primo lord del Tesoro, sorse a parlare il signor Osborne, il quale trova che la dichiarazione del ministro è manchevole. Quindi soggiunse: « Il *Daily News* recava un dispaccio, secondo il quale, lord Granville avea proposto al signor Fish di sospendere le trattative per otto mesi. È cosa umiliante il leggere siffatti dispacci nei giornali, mentre si tace alla Camera. » Quindi l'oratore interrogò il ministro su quel che vi abbia di vero nel dispaccio del *Daily News*.

Gladstone rispose dichiarando di non aver letto il dispaccio di cui si è parlato; ma esser vero che lord Granville propose un aggiornamento di otto mesi, alla condizione che la domanda venisse fatta dai due governi; soggiunse, nulla esservi di umiliante in un tale documento, ma che, al contrario, è dettato dal sentimento dell'onore e degli interessi della nazione. La proposta di aggiornamento venne fatta nel sabato precedente a fine di prendere il tempo necessario per accordarsi sulle condizioni del trattato suppletivo. Il ministro terminò dicendo: « Era mestieri lo intenderci col presidente degli Stati Uniti e, nello stesso tempo, col Senato. Ma quest'ultimo ha ora chiuso la sua sessione legislativa. Egli è vero che il presidente avrebbe potuto convocare il Senato, ma non fummo d'avviso che si avesse a chiedere questa convocazione, giudicando essere miglior consiglio aspettare che il Senato e il Parlamento americano fossero radunati nella loro sessione ordinaria.

Il signor Disraeli sorse a dire essere cosa inaudita che il primo ministro non avesse fatto il minimo cenno di una proposta di aggiornamento formolata da lord Granville, e qualificò questo silenzio come un difetto di franchezza. Soggiunse che, dovendo appunto nell'intervallo di questi otto mesi farsi in America le elezioni della presidenza, non era savio consiglio fare di questo trattato un cavallo di battaglia a servizio di tutti i partiti, e fare dell'Inghilterra un oggetto di disputa nella elezione presidenziale. L'oratore, dopo di avere censurato il governo per non avere presentato alla Camera il trattato suppletorio, interrogò il ministro se questo trattato verrà sottoposto alla Camera, e che cosa il governo sia disposto a fare pel Canadà, i cui interessi trovansi pure in questa vertenza coinvolti.

Quindi il signor Cochrane interrogò il governo se è vero che l'America abbia ricusato di aderire alla proposta di aggiornamento.

Il signor Gladstone rispose non comprendere quale vantaggio abbia a derivare dal presentare alla Camera siffatte comunicazioni, isolandole dalle pratiche precedenti. Il governo non ha mai cercato di celare al paese questi documenti, e non può accettare il rimprovero che gli venne fatto di mancare di franchezza. Soggiunse che in ogni caso l'aggiornamento non altererà le altre parti del trattato; del resto la dilazione non doveva effettuarsi che col consenso di ambedue le parti. Poichè il dispaccio fu reso pubblico, il ministro disse essere d'avviso che ora sia meglio presentare alla Camera tutti i documenti relativi a questo affare. Il trattato non potè essere conchiuso prima del tempo assegnato alla riunione del tribunale, ma ciò non di meno esso non è caduto definitivamente. Al contrario, soggiunse il signor Gladstone, havvi ogni ragione per credere, se il buon senso governerà le due nazioni, che il trattato non potrà soccombere.

Finalmente, rispondendo ad altre critiche più o meno vive mossegli da vari oratori, il signor Gladstone sostenne non esser vero che la politica del governo sia stata vacillante; la sua condotta, fino dalle prime, fu sempre chiara, precisa, e non ne ha mai deviato; disse essere impossibile entrare in tutti i particolari finchè non siano presentati alla Camera i documenti. Conchiuse con dichiarare di non potere assumere l'impegno di fornire alla Camera l'occasione di discutere la questione dell'aggiornamento; limitarsi ad affermare che, nè egli, nè alcun altro membro del governo si indurrà mai a trattare davanti al tribunale degli arbitri sui reclami pei danni diretti se non dopo che siano state ritirate le domande per le perdite indirette. I reclami per le spese di armamenti di incrociatori sono classificati tra le domande pei danni diretti, e il governo non può non ammetterne la discussione, quantunque esso sia d'avviso che non sono ammessibili; il ministro terminò coll'affermare che non consentirà mai alla discussione dei danni indiretti, e che ha mezzi efficaci per evitare che questi vengano ammessi.

Rispondendo poscia ad una osservazione del signor Torrens, Gladstone dichiarò che il trattato sarà mantenuto intiero, oppure annullato in tutte le sue clausole.

Il 12 giugno l'Assemblea di Versailles si è occupata dell'art. 19 della legge del reclutamento il quale articolo era rimasto in sospeso.

In forza delle disposizioni del medesimo la Commissione ed il governo proponevano che si dispensi, a titolo condizionale, dal servizio militare, i membri della pubblica istruzione, gli allievi della scuola normale che si sieno impegnati a continuare dieci anni nella carriera dell'insegnamento, i professori e gli allievi di talune scuole speciali, i membri delle associazioni religiose o laiche che si occupano dello insegnamento, i giovani e gli istitutori che avranno assunto lo stesso impegno, tanto nelle scuole pubbliche che nelle scuole libere specialmente indicate dal ministro dietro il parere del Consiglio dipartimentale ed infine gli allievi ecclesiastici sotto certe condizioni.

L'articolo fu combattuto dal signor de Pressensé e dal signor Gambetta, ma fu nullameno approvato con 517 voti contro 155 assieme ad un emendamento proposto dal signor Beulé inteso a dispensare gli artisti i quali abbiano riportato i gran premii all'Istituto ed alla condizione che passeranno a Roma gli anni prescritti dal regolamento.

L'*Indépendance Belge* in un suo articolo sulle elezioni seguite nel Belgio l'11 corrente per il rinnovamento di metà dell'Assemblea, scrive che, in complesso, i clericali hanno guadagnato un voto. La maggioranza clericale che era di 22 voti sarà di 24, poichè i voti spostati diventano due.

Il foglio belga istituisce un'analisi per cui pensa che il partito clericale non abbia di che compiacersi del suo successo e termina l'articolo con queste parole: « Il partito liberale non aveva molto a sperare dalle elezioni legislative di quest'anno. A Nivelles ed a Virton esso rimase dissotto, ma di ciò lo compensano il successo ottenuto a Philippeville ed il trionfo conseguito a Brusselle. Esso rimane in minoranza alla Camera; ma se i suoi avversarii hanno guadagnato un voto, non però hanno guadagnato un uomo e i loro giorni sono contati. Dipende dalla opinione liberale che il conto venga ben sistemato e noi abbiamo troppa fiducia nella sua vitalità ed energia per non essere convinti che questa sistemazione non si farà aspettare più di due anni. »

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si approvò il disegno di legge per la concessione di un tronco di ferrovia da Udine a Pontebba, dopo discussione a cui presero parte i deputati Breda, Pecile, Gabelli, Valussi, Vollaro, Paolo Billia, Nicotera, La Porta, Coriolano Monti, Antonio Billia, Rattazzi, il Ministro dei Lavori Pubblici e il Ministro degli Affari Esteri.

Furono presentati dal Ministro delle Finanze: un disegno di legge per una spesa straordinaria occorrente a riparare le opere idrauliche danneggiate dalle recenti inondazioni del Po e del Ticino; e una relazione intorno ai risultati economici e amministrativi ottenuti dall'officina governativa delle carte-valori nell'anno 1871.

IL PREFETTO
Presidente del Consiglio scolastico della provincia di Terra di Bari

Visto l'articolo 3 del regolamento 4 aprile 1869, n. 4997,

Manifesta:

È aperto il concorso per quattro posti semigratuiti vacanti nel Convitto Nazionale di Bari.

Questi posti saranno conferiti per concorso d'esame ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari e che non oltrepassino il 12° anno di età nel tempo del concorso suddetto.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto agli alunni del Convitto, in cui si tiene il concorso ed a quei giovani ancora di altri Istituti governativi.

L'esame di concorso avviene per doppia pruova, cioè scritta ed orale.

La pruova scritta per gli alunni che han compiuto il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni che frequentano gli studi secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondenti agli studi fatti.

Tale esperimento avrà luogo nel Real Liceo Cirillo di Bari ne' giorni 20 e 21 del mese di agosto prossimo per gli esami scritti, e per le pruove orali nel giorno 22 i detto mese innanzi ad una Giunta deputata dal Consiglio provinciale scolastico.

Per essere iscritti al concorso gli aspiranti presenteranno al preside rettore del liceo ginnasiale e Convitto Nazionale in Bari a tutto il giorno 15 luglio p. v.:

1° Una domanda in carta da bollo scritta di propria mano, in cui dichiareranno la classe di studio che frequentarono nell'anno.

2° La fede legale di nascita.

3° Un attestato di moralità che sarà rilasciato dall'autorità municipale del Comune in cui han domicilio, o dal capo dell'Istituto da cui provengono.

4° Un attestato autentico degli studi fatti.

5° Il certificato d'aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo; di esser sani e scevri d'infermità schifose o stimate contagiose.

6° Una dichiarazione della Giunta comunale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia stessa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno sopracitato affinchè il Consiglio Amministrativo del Convitto predetto possa aver tempo di deliberare sull'accettazione o rifiuto delle domande d'inscrizione.

Delle deliberazioni prese, il rettore infra tre giorni ne informerà gl'interessati, ed entro otto giorni trasmetterà al Consiglio scolastico l'elenco degli ammessi con indicazione della classe cui appartengono; non meno che quello degli esclusi con indicazione de' motivi che determinarono un tale voto.

Contro le deliberazioni del Consiglio amministrativo possono gli esclusi richiamarsi al Consiglio scolastico, non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui ne ebbero avviso. Il Consiglio scolastico giudicherà inappellabilmente.

Qualunque frode nella presentazione de' voluti documenti, sarà punita con l'esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

I vincitori del concorso avranno il diritto a godere nel Convitto del posto semigratuito durante tutto il corso degli studi secondari.

Bari, 2 giugno 1872.

Il Prefetto presidente: AMARI COSA.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 giugno 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 206, nel comune di Cantù, provincia di Como, coll'aggio medio annuale (lordo) di L. 2398 05.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli di pensione o servizio, accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 9 giugno 1872.

IL DIRETTORE.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 15.

La Prussia accettò in massima le trattative sulle base dello sgombero del territorio, mediante pagamenti e garanzie.

Assicurasi che Thiers andrà oggi a Parigi per conferire col conte d'Arnim.

Alcune frazioni della destra decisero di spedire una Deputazione al Presidente della Repubblica per discorrere con lui sulla situazione interna.

La sinistra si prepara a fare un passo identico.

Vienna, 15.

La *Nuova Stampa Libera* dice: « La visita dell'Imperatore Francesco Giuseppe alla Corte di Berlino, che avrà luogo fra il 2 e il 10 settembre, è manifestamente una restituzione della visita fatta dall'Imperatore Guglielmo all'Imperatore d'Austria a Ischl e a Salisburgo, ma non v'ha dubbio che essa ha una grande importanza politica. Il viaggio di S. M. sarà fatto in una maniera che corrisponda a questa sua importanza. È inutile di dire che il conte Andrassy, e molto probabilmente anche un altro membro della famiglia imperiale, si troveranno nel seguito dell'Imperatore. »

Berlino, 15.

Ieri sera molti deputati appartenenti a tutte le frazioni del Reichstag, ad eccezione del centro, decisero di presentare un controprogetto alla legge sui gesuiti.

Questo controprogetto stabilisce:

1° Che si proibiscano l'Ordine dei gesuiti, le Congregazioni e gli Ordini consimili; che sia interdetta la fondazione di nuovi stabilimenti di questo genere e che gli stabilimenti esistenti siano sciolti nello spazio di 6 mesi, da fissarsi dal Consiglio federale;

2° Che i membri di questi Ordini e Congregazioni, se sono sudditi stranieri, possano essere espulsi dallo Stato, e se sono nazionali, possano essere espulsi da certe località o internati in altre.

Francoforte, 15.

Il Principe Umberto è partito questa notte per Monaco.

Cagliari, 15.

Giunsero stamane le pirofregate *Principe Umberto*, *Italia* e la pirocorazzata *Messina*.

Monaco, 15.

Il Principe Umberto è arrivato questa mattina e prese alloggio al palazzo dell'Ambasciata d'Italia. S. A. partirà questa sera direttamente per l'Italia, per la via del Brennero.

Berlino, 15.

La *Gazzetta della Germania del Nord* annunzia che il vescovo di Ermeland, non avendo ancora risposto alla lettera del ministro dei culti circa l'affare della scomunica, fu invitato nuovamente a dichiararsi entro una settimana. La mancanza della risposta sarà considerata come un rifiuto e si procederà in conformità alle leggi.

Vienna, 15.

Il Reichsrath approvò senza discussione l'aumento della lista civile per un milione.

Agram, 15.

La Dieta croata fu aperta dal commissario regio, arcivescovo Mihailovic. È certo che la maggioranza sarà favorevole al governo.

Pest, 15.

La *Corrispondenza di Pest* prevede che il partito di Deak guadagnerà nelle elezioni attuali 20 seggi Il Parlamento futuro conterebbe 280 deputati deakisti e 140 dell'opposizione. I nazionali sarebbero più numerosi, ma per la maggior parte si uniranno al partito Deak. L'influenza degli ultranazionali diminuisce in modo evidente.

Ginevra, 15.

La seduta del tribunale arbitrale fu aperta a mezzodì, sotto la presidenza del conte Sclopis. Tutti i membri erano presenti. La seduta si sciolse alle ore 1 1[4 e fu aggiornata a lunedì. È mantenuto un segreto assoluto.

Madrid, 14.

Corre voce che il Direttorio repubblicano abbia deciso di pubblicare un manifesto per dichiarare che esso non appoggierà i radicali.

Il ministro delle colonie spedì al capitano generale di Cuba un telegramma, nel quale gli annunzia la ferma volontà di mantener ad ogni costo l'integrità del territorio e di vincere colà, come altrove, i nemici della Spagna.

Madrid, 15.

Dispaccio ufficiale — Essendo la milizia nazionale sufficiente per mantenere l'ordine, il governo spedì la guarnigione di Madrid nelle provincie.

Un'agitazione carlista è segnalata nella Galizia. Il governo prende le misure necessarie per reprimerla.

Parigi, 15.

Le corrispondenze spagnuole dei giornali di Parigi segnalano numerose bande.

Le comunicazioni telegrafiche colla Spagna sono rese difficili da una bufera.

Costantinopoli, 15.

I beni della Chiesa e della Comunità armena saranno consegnati al nuovo patriarca armeno cattolico Kupelian.

Vennero fatti vari cambiamenti nel Consiglio di Stato.

Parigi, 16.

Il *Journal Officiel* annunzia che l'interesse dei buoni del tesoro è ridotto al 2 1[2 per cento a datare dal 17 giugno.

Borsa di Vienna — 15 giugno.

	14	15
Mobiliare	345 10	345 20
Lombarde	207 —	206 50
Austriache	362 —	360 50
Banca Nazionale	855 —	850 —
Napoleoni d'oro	8 92	8 92
Cambio su Londra	111 60	111 70
Rendita austriaca	72 45	72 40

Borsa di Parigi — 15 giugno.

	14	15
Rendita francese 3 0[0	56 —	55 72
Rendita francese 5 0[0	86 05	86 72
Rendita italiana 5 0[0	70 25	70 10
Consolidato inglese	92 1[2	92 5[8
Ferrovie Lombardo-Venete	470 —	467 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	268 50	268 50
Ferrovie Romane	130 —	128 —
Obbligazioni Romane	192 —	191 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	205 25	205 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	210 —	211 75
Cambio sull'Italia	6 3[8	6 3[8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 50	487 50
Azioni id. id.	710	706 75
Londra, a vista	25 45	25 45
Aggio dell'oro per mille	2 3[4	2 3[4
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 15 giugno.

	14	15
Consolidato inglese	92 5[8	92 5[8
Rendita italiana	69 3[8	69 1[4
Turco	54 7[8	54 3[4
Spagnuolo	30 3[4	30 5[8

Borsa di Berlino — 15 giugno.

	14	15
Austriache	217 —	216 3[4
Lombarde	124 7[8	124 3[4
Mobiliare	208 —	207 3[4
Rendita italiana	67 7[8	68 —
Banca franco-italiana	—	— —
Tabacchi	— —	— —

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 14 giugno 1872 (ore 15 51).

Calma in terra e in mare con venti leggieri della regione settentrionale. Cielo generalmente sereno, nuvoloso in Piemonte, in qualche paese dell'Italia centrale e della Sicilia. Le pressioni sono aumentate in media di 3 mm. Tempo calmo anche in tutto il rimanente del Mediterraneo. Non vi sono indizi di cambiamenti nelle condizioni meteorologiche dell'Italia.

Firenze, 15 giugno 1872 (ore 15 57).

La calma e il bel tempo regnano in tutta Italia. Il barometro alzato da 3 a 6 mm. Tempo calmo anche su tutto il Mediterraneo. Le condizioni meteorologiche d'Italia si manterranno buone.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 15 giugno 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	767 5	768 3	767 6	768 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	19 5	28 6	28 0	19 0	Termometro
Umidità relativa	78	50	41	79	Massimo = 27 8 C. = 22 2 R.
Umidità assoluta	12 06	13 01	10 84	12 90	Minimo = 15 5 C. = 12 4 R.
Anemoscopio	N. 0	N. 3	O. 4	S. 0	
Stato del cielo	10 bello	9. bello picc. veli	9. bello qualc. cirri	10 bellis.	

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA

Essendo risultato deserto il primo incanto tenutosi il giorno 12 del corrente giugno per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nel consorzio costituito dai comuni aperti di Ottajano e Poggiomarino, rappresentato dal comune di Ottajano, si rende pubblicamente noto che avrà luogo un secondo incanto presso questa Intendenza col mezzo di offerte segrete, nel giorno 1° di luglio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, e che seguirà l'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo offerente.

1. L'appalto si fa pel periodo di tempo dal 1° agosto 1872 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei detti comuni delle addizionali e dazi comunali, dividendo coi municipi le spese secondo i proventi rispettivi, a' termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col R. decreto 25 agosto 1870, n° 5840 e dei capitoli d'onere.

3. Il canone pel suddetto consorzio dei comuni di Ottajano e Poggiomarino è di lire ventitremila (23,000).

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria di questa provincia la somma corrispondente al sesto del canone annuale determinato pel detto consorzio.

5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in Napoli. Non si terrà conto delle offerte fatte per persona da nominare.

6. Presso questa Intendenza di finanza sono ostensibili i capitoli d'onere.

7. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione è stata dal Ministero delle Finanze inviata a questo intendente di finanza.

8. Facendosi luogo all'aggiudicazione, si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 16 del prossimo mese di luglio, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, ai termini dell'articolo 98 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso per l'incanto da tenersi il giorno 31 luglio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

9. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto, a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

10. La cauzione del contratto, di cui al citato articolo 5 dei capitoli d'onere, è di cinque dodicesimi del canone pel quale seguirà l'aggiudicazione.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in Napoli, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nei comuni da appaltare, nel Giornale nel quale si fanno le inserzioni legali per questa stessa provincia, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Napoli, 12 giugno 1872.

2870 *L'Intendente:* TARANTO.

(2ª *pubblicazione*).

2759

SOCIETÀ ANONIMA

DELLA STRADA FERRATA VIGEVANO-MILANO

L'Amministrazione della Società rende noto che a termini degli articoli 57 dello Statuto sociale e 9 del Piano di creazione delle obbligazioni, la quinta estrazione a sorte semestrale per la designazione della serie da ammortizzarsi delle obbligazioni stesse in conformità al detto piano ed alla tabella annessa alle medesime, verrà pubblicamente eseguita il giorno di giovedì, 20 corrente mese, presso la sede dell'Amministrazione in via Torino, n. 57, alle ore 12 pomeridiane.

Le obbligazioni appartenenti alla serie il cui numero sarà stato estratto, e dal quale verrà data pubblicazione, saranno rimborsate al loro valore nominale di lire cinquecento a partire dal giorno 5 luglio p. v. presso l'Amministrazione della Società, e cesseranno conseguentemente dal 1° di detto mese d'essere fruttifere nel caso di non presentazione.

In tale occasione poi si procederà pure nel locale medesimo all'abbruciamento dei certificati interinali delle azioni, stati ritirati nel concambio, delle obbligazioni ammortizzate fin ora e state presentate pel rimborso, non che delle cedole d'interessi delle obbligazioni medesime, estinte.

Milano, dall'ufficio della Società, il 7 giugno 1872.

LA PRESIDENZA.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto dei lavori di ricostruzione del Ponte sul fiume Ufente nel circondario di Frosinone, per L. 16,119 29.

AVVISO D'ASTA. — Secondo esperimento.

Rimasto deserto il primo esperimento di asta che doveva aver luogo oggi per l'appalto dei lavori suindicati, si rende pubblicamente noto:

1° Innanzi l'ill.mo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, alle ore 11 antimeridiane del giorno 28 corrente, nella segreteria della Deputazione, si procederà al secondo esperimento d'asta col metodo della candela, per l'appalto di detti lavori importanti la somma di lire 16,119 29, nella quale è compreso per lire 12,506 64 il prezzo dei lavori in ferro, come alla perizia e al piano di esecuzione dell'Ufficio tecnico; osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2° I concorrenti dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale o del R. Corpo del Genio Civile di data non anteriore di mesi sei al giorno dell'incanto.

3° A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare la somma di lire trecento (L. 300) in moneta o in biglietti di banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà il deliberatario depositare la somma di lire mille seicento (L. 1600) in denaro o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata.

4° I lavori descritti nel piano di esecuzione dovranno essere interamente compiti nel termine di 3 mesi dal giorno della consegna.

5° Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di asta, registro, bollo e copie del contratto.

6° Il piano di esecuzione ed il capitolato sono visibili nell'Ufficio della provincia dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

7° A termini dell'art. 49 del citato regolamento si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

8° Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 13 del prossimo mese di luglio.

Roma, 12 giugno 1872. PER ORDINE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

2878 *Il Segr. generale:* A. BOMPIANI.

COMUNITÀ DI ROCCHETTA TANARO (Circondario d'Asti)

AVVISO D'ASTA.

Addì 16 luglio 1872, alle 10 del mattino, saranno in quest'ufficio municipale poste all'incanto, al prezzo di lire 180 mila, le opere di costruzione di un **Ponte di legname** sul fiume Tanaro, presso questo abitato, e di due tratte di strada di accesso.

L'impresa è vincolata ai capitoli principali e complementari d'appalto, visibili in questa municipale segreteria in un coi documenti tutti del progetto.

A chi ami offrire all'asta, sarà, a semplice richiesta, inviata copia a stampa del montare di ciascuna sorta di lavori e delle condizioni cui hassi a conformare l'incanto.

PER LA GIUNTA MUNICIPALE

2881 *Il Sindaco:* V. MOGLIOTTI.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*).

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima, composto dei signori cavaliere dottor Carlo Longoni, consigliere d'appello, presidente; dottor Eugenio Horwath, giudice; dottor Lodovico Scrinzi, aggiunto giudiziario, riunito in camera di consiglio:

Letto il soprastesso ricorso ed esaminati i documenti uniti;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Autorizza li ricorrenti Camillo, Felicita e Gaetana fratello e sorelle Cacciatori, domiciliati il primo e la seconda in Milano, via Santa Agnese, numero 14, la terza nella città di Carrara, quali eredi in parti eguali della sostanza abbandonata dal fu cav. professore Benedetto Cacciatori fu Lodovico per titolo di successione testamentaria, a far seguire dalla competente Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento dei certificati nominativi seguenti:

Numero 17244, datato da Milano 21 ottobre 1862, della rendita di lire 155;

Numero 17876, datato da Milano 30 ottobre 1862, della rendita di lire 515, in tre cartelle al portatore di egual cifra di lire 220, in testa di ciascun erede, cioè: una cartella di lire 220 in nome di Camillo Cacciatori fu Benedetto, in altra di lire 220 in nome della sorella Felicita fu Benedetto maritata al dott. fisico Antonio Cavaleri, ed in un'altra di lire 220 a nome dell'altra sorella Gaetana fu Benedetto maritata all'avvocato Giuseppe Tacca, e finalmente il tramutamento della residua somma di annue lire 10 di rendita de' detti certificati in un titolo al portatore.

Autorizzata la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a procedere alla relativa operazione.

Milano, 4 maggio 1872.

LONGONI, presidente.

SCRINZI, aggiunto giudiziario.

2591 EMILIO SARTORIO, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con deliberazione del 27 maggio 1872 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato nominativo della rendita di lire 30, num. 49406, P. 10137, Napoli 17 novembre 1862, intestato a Tizzano Rachele fu Giuseppe, domiciliata in Napoli, sia tramutato in cartelle al portatore, da rilasciarsi per una metà alla signora Carolina Jesu e l'altra al signor Raimondo Gallo, nella qualità di unici e soli eredi della detta signora Tizzano Rachele.

2584 CARLO ALI, proc.

AVVISO GIUDIZIARIO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bari con deliberazione del 17 gennaio 1872 disponeva lo svincolo della cauzione di lire 2400, eseguita dal defunto signor Giovanni Jaja di Conversano, in favore della signora Margherita d'Erchia di detto comune moglie ed erede del medesimo. La detta cauzione venne versata da esso signor Jaja nella Cassa dei Depositi e Prestiti di Napoli giusta la polizza numero 17777.

Si passa tutto ciò a conoscenza degli interessanti, affinchè nei termini di legge producessero le debite opposizioni.

Bari, 15 maggio 1872.

Avvocato PIETRANTONIO

2422 ADAMI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Rossano in camera di consiglio:

Visto i documenti;

Visto i certificati di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico sotto il num. 321, per lire 60. — N. 51807, per lire 5. — N. 83416, per lire 200. — N. 86010, per lire 25. — N. 86011, per lire 825, tutti in favore di Costantino Lopez fu Pasquale,

Ordina al Gran Libro del Debito Pubblico di tramutare in testa al signor Marcello Lopez i certificati su designati, però tenute ferme e salde le ipoteche nella stessa guisa che vi si ritrovano.

Così deciso nella camera di consiglio dai signori Saverio Pomodoro presidente — Domenico Podestà e Nicola Petrelli giudici, oggi tre maggio mille ottocento settantadue.

Firmati: il presidente Saverio Pomodoro ed il vicecancelliere Giuseppe Bruni.

Per copia conforme.

2347 DOMENICO NOVI CHAVARRIA.

SUNTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Ad istanza delli Vignetta Michele e Francesco, padre e figlio, residenti a Pinerolo, siccome investiti dei diritti caduti nell'eredità di Gamba Giuseppe Antonio, deceduto in Pinerolo li 27 dicembre 1871, il tribunale civile di questa città emanò decreto in data sette maggio corrente col quale, facendo luogo alla domanda inoltrata, richiese ed autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a tramutare in rendita al portatore la rendita nominativa del Debito Pubblico, di annue lire cinquanta, numero 89617, stata sottoposta ad ipoteca dal fu Giuseppe Antonio Gamba, a favore di Andrea Chiabert, pei costui diritti eventuali di cui nella graduazione promossa nanti detto tribunale da Rosa Brizio vedova Bosio contro Ajmo-Boot, come dalla dichiarazione d'ipoteca 15 settembre 1864, numero 3948, e così svincolarla da tale ipoteca in modo che li instanti Vignetta, quali aventi causa dal fu Giuseppe Antonio Gamba, possano liberamente disporre della medesima, siccome proprietarii per una metà caduno, siccome venne dichiarato e ritenuto col sullodato decreto.

Pinerolo, 21 maggio 1872.

VIGNETTA MICHELE.

VIGNETTA FRANCESCO.

2482 GRASSI, proc. capo.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dall'articolo 69 della legge 17 aprile 1859, numero 3368, si notifica essere deceduto in Saluzzo il 20 dicembre 1871 il causidico Giacomo Rolando già esercente ufficio di procuratore capo nella stessa città.

Saluzzo, 1° giugno 1872.

2607 AVV. V. ISASCA, proc. capo.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima promiscua, adunata in camera di consiglio coll'intervento dei signori:

Cavaliere Carlo Longoni consigliere d'appello presidente e giudici dottor Emilio Comolli e dottor Cesare Malacrida,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore il certificato di rendita italiana cinque per cento, in data di Milano 13 aprile 1869, numero 57334, della rendita di lire 185 intestato a favore di Nazari Scagliapesci cavaliere Giovanni Battista fu dottor Agostino, domiciliato in Milano, rilasciando le cartelle stesse ai signori Giuseppa vedova Perego, Carolina, Marietta, Agostino, Carlo, Alessio, Andrea, Barbara maritata Cameroni, Ester, Elisa, e Paolina maritata Mandelli; fratelli e sorelle Nazari fu Giovanni Battista, tutti domiciliati elettivamente in Milano, via Passione, num. 7, nella loro qualità di eredi del detto cavaliere Giovanni Battista Nazari Scagliapesci.

Milano, li 5 dicembre 1871.

LONGONI.

2592 MUGGIA, vicecanc.

DECRETO. 2542

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lagonegro con decreto 22 maggio 1872 ha ordinato il tramutamento di due certificati nominativi num. 15,566, di lire 105, e num. 159,205, di lire 50, rendita cinque per cento, intestati a Reale Pasquale fu Andrea domiciliato in Lauria con formarsene altri due, cioè uno in testa di Reale Andrea fu Francesco anche domiciliato in Lauria, della rendita di lire 75, e l'altro in testa di Reale Alfonso fu Francesco pur domiciliato in Lauria ed eredi testamentari del suddetto Pasquale. Ha ordinato ancora che le rimanenti lire 5 di rendita a compimento delle suddette lire 155 ne sia rilasciato titolo al portatore alienabile da un agente di cambio per versarsene il prezzo in favore di cennati Andrea ed Alfonso Reale.

Lagonegro, 25 maggio 1872.

Avv. e proc. ANTONIO ARCIERI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *inserzione*)

La Camera di consiglio del Regio tribunale civile e correzionale, sezione quarta, in Milano, composta dei signori vicepresidente dottor Carlo Cristani, dottor Raffaele Savonarola giudice, dottor Carlo Gabbiani aggiunto giudiziario, autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore da rilasciarsi all'erede Giovanni Monti fu Ambrogio i certificati, consolidato di rendita italiana di compendio dell'eredità della defunta Giuseppa Monti fu Carlo vedova Galbiati, ed alla stessa intestati, portanti i numeri seguenti e cioè: 2477|2589, in data 24 marzo 1862, per la rendita di lire 80; 2478|2589, in data 24 marzo 1862, per la rendita di lire 105; 7302|8437, in data 6 giugno 1862, per la rendita di lire 5 e quindi complessivamente per la rendita di lire 190.

Li 6 maggio 1872.

Firmati: CRISTANI vicepresidente — MUGGIA, vicecanc. 2589

AVVISO DI VENDITA GIUDIZIALE.

Primo Esperimento.

Essendo stati sospesi gli atti di vendita giudiziale provocata ad istanza del signor Domenico Famiani dopo avere adempiuto alle prescrizioni del § 1306 del regolamento, sotto il giorno 14 decembre 1867, prot. numero 138 del 1867; gli atti stessi vengono proseguiti dall'altra creditrice iscritta Communità di Farnese, in esecuzione della sentenza resa dal tribunale civile di Viterbo li 15 luglio 1867.

Si fa perciò noto al pubblico, qualmente il giorno 31 luglio 1872, alle ore 10 antimeridiane, nella sala del Palazzo Comunale di Viterbo si deverrà al pubblico incanto dei fondi medesimi che sarà aperto sul prezzo a ciascheduno di essi fissato dal perito giudiziale signor Francesco Antonio Lanzi, salvi gli aumenti voluti dalla legge.

Descrizione dei fondi da vendersi:

1° Terreno vignato con varie piante di frutta, posto in quel di Farnese, contrada Narnaje dell'estensione superficiale di tavole 4 93, a confine i beni Caciari, Brunelli e Ferroni, salvi, ecc., valutato dal perito giudiziale scudi 137 50, pari a lire 739 06;

2° Terreno canepule, posto come sopra, contrada Serapiche o Bottino, a confine i beni Moscati, fosso e strada pubblica, numero di mappa 1233, dell'estensione di tav. 1 18, valutato come sopra scudi 32 50, pari a lire 174 68;

3° Casa di due vani con ingresso e scala in comune, posta in Farnese, contrada i Pozzi e strada di sotto, a confine i beni Piattoni, reverende Monache delle Grazie, Tartarini, salvi, ecc., valutata scudi 80 24, pari a lire 431 29.

Viterbo, li 6 giugno 1872.

2874 GIUSEPPE ANGELINI, proc.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Si deduce a notizia dei signori coniugi Filomena Martinelli e Giovanni Marrocchi, d'incognito domicilio e dimora, che sotto i giorni 12 e 13 giugno 1872 è stato interposto appello dalla sentenza resa dal pretore del 2° mandamento di Roma il 27 aprile 1872, e che ad istanza del sig. Filippo Pavoni rappresentato dal sottoscritto procuratore sono stati citati a comparire nell'udienza del 12 luglio 1872 avanti il tribunale suddetto per sentirne ordinare la revoca o la riforma, ed anche deferirsi la causa in merito a forma delle ragioni esposte, colla condanna alle spese.

Roma, 13 giugno 1872.

2882 ANASTASIO COCCHI, proc.

AVVISO 2859

DI VENDITA GIUDIZIALE.

Terzo esperimento.

Con sentenza resa dall'ecc.mo tribunale civile di Viterbo li 16 decembre 1867 fu ordinata la vendita giudiziale degli infrascritti fondi pignorati ad istanza del signor Antonio Montenero di Bassano presso Sutri.

Sotto il giorno 5 marzo 1869 nella cancelleria del sullodato tribunale furono prodotti il capitolato per la vendita giudiziale, i certificati di tutte le iscrizioni gravanti i fondi stessi pignorati, gli estratti censuari, non che fu ripetuta la perizia redatta dal perito signor Filippo Mezzadonna, già depositata in detta cancelleria fin dalli 9 marzo 1868.

Si previene il pubblico, che nel giorno diecinove luglio 1872, alle ore 10 antimeridiane e seguenti nella sala del Palazzo Comunale di Viterbo si procederà alla vendita dei seguenti fondi, aprendosi l'asta sui prezzi di stima rilevati dal suddetto perito, e qui appresso indicati, come pure si eseguirà lo incanto a termini di quanto disponesi in proposito dalla legge.

Viterbo, 12 giugno 1872.

Descrizione dei fondi da vendersi posti in Ronciglione e suo territorio.

1° Casa da cielo a terra in contrada la Campana con suoi annessi e connessi, segnata coi civ. num. 704, 705 e 709, confinante coi beni di Serafina vedova Migliarini da due lati, la strada, salvi ecc., valutata lire 2695 21.

2° Stalla con fienile sita in contrada la Cartiera, mercata col civico n. 664, confinante coi beni di Francesco Desantis, Gentili, di Giuseppe Bramini, la strada, salvi ecc., valutata lire 470 31.

3° Terreno seminativo e vitato di tavole 21 25 in vocabolo Pietra, confinante da due lati lo stradello vicinale, dall'altro i fratelli Bartolocci e Geraldini, salvi ecc., valutato lire 3495 47.

4° Ragioni utili del terreno castagnato, ceduo e domestico, seminativo e vitato con palara, di tavole censuarie 29, 23, in contrada il Fosso Boccolino, confinante coi beni di Teresa vedova Botti, di Virgilio Firomati, di Agostino Sillani, salvi ecc., valutato lire 3697 78.

CARLO BONGASSI, proc.

AVVISO. 2543

(2ª *pubblicazione*).

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 21 novembre 1870 morì in Preseglie l'usciere Tanzi Bazza Tiburzio che esercitò la detta sua qualità nelle preture di Preseglie e di Casalbuttano; ciò a norma del disposto nell'articolo 81 regolamento generale giudiziario.

Preseglie, 25 maggio 1872.

ESTRATTO. 2544

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione in camera di consiglio del di 24 maggio 1872 ordina che l'annua rendita di lire 1485 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico sotto il numero 42319, intestata al defunto Fraccacreta Giuseppe fu Paolo sia dalla Direzione del Gran Libro intestata alla richiedente legataria Arcangela Fraccacreta fu Carlo.

Napoli, 28 maggio 1872.

Il procuratore FRANCESCO SARATELLI.

1ª INSERZIONE

A senso del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, sulla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Con decreto del tribunale civile di Cuneo delli 20 maggio 1872 venne dichiarata erede testamentaria del fu Tomaso Celiano, già domiciliato a Boves, la Maria Brigida di lui figlia, moglie di Giovanni Paredi ed erede nell'usufrutto della parte disponibile la Lucia Pellegrino vedova del suddetto, ambe residenti a Boves.

Aver spettato a quella la proprietà della cartella al portatore consolidato cinque per cento, portante il numero 394[illegible], del capitale nominale di lire 1000, e dell'annua rendita di lire 50, stato dal fu Celiano Tomaso depositata presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, Direzione del Debito Pubblico di Torino, per cauzione verso il Ministero di Grazia e Giustizia pell'affittamento del chiabotto degli Enrici sito in territorio di Boves; e di usufrutto di essa cartella ad entrambe per metà caduna; e conseguentemente doversi ad esse pagare gli interessi di detta cartella che non sieno ancora stati pagati, e ciò metà per caduna.

2860 FRANCESCO TORSCA, procuratore capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Potenza pronunziando in camera di consiglio a' 3 febbraio 1872 sul rapporto del giudice delegato, e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero dispone che la Direzione Generale del Debito Pubblico tramuti il certificato numero 144450, di annue lire centotrenta, in testa al defunto Sansone Giuseppe Nicola fu Rocco da Laurenzana, data 24 marzo 1868, in altro certificato a favore di Sansone Anna Maria, autorizzando la detta Direzione a rilasciare in seguito cartelle al portatore alla medesima.

Firmati: Dacasto — Pallotta — Grottole — De Dominicis.

Rilasciata per inserzione nel giornale a' 4 aprile 1872.

Il cancelliere

2862 GIUS. DE DOMINICIS.

ORDINANZA

Di proposta di concordato — 1872, 11 giugno ora 1 pom.

TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

Avanti il presidente avv. Ciro Lupi e cancelliere sottoscritti,

Il sindaco Praga ha letto la relazione, ed il Fara fallito, non essendo intervenuto, sull'istanza dei creditori il giudice ha fissato il giorno 21 corrente, ore 12 meridiane, per la formazione del concordato. — Seguono le firme.

Io sottoscritto usciere del suddetto tribunale ho notificato detta ordinanza al fallito Gio. Domenico Fara, d'ignoto domicilio, facendo inserire il presente sunto in questa gazzetta.

Roma, 14 giugno 1872.

2861 L'usciere: OSCAR FOPI.

BANDO. 2830

Essendo rimasto deserto l'esperimento all'asta volontaria del secondo piano, ed annessi del casamento in Roma via del Bufalo, n. 133, denunciata con il precedente bando del giorno ventidue maggio prossimo passato, avrà luogo altro simile esperimento nel dì ventidue corrente alle ore undici antimeridiane nello studio del sottoscritto notaro in via Metastasio, n. 9, lettera A, e giusta la volontà dei signori Marco, Augusto, Carlotta, Amalia, Costanza e Ortenzia padre e figli Liberti si aprirà la concorrenza dell'incanto sopra la somma di lire sessantamila in tutto e per tutto a forma del bando dianzi richiamato.

Roma, questo di dieci giugno 1872.

Dott. FILIPPO BACCHETTI notaro di Collegio.

DIFFIDA.

Il sottoscritto possidente e commerciante residente in Viareggio (Toscana) avvisa il pubblico che non riconoscerà nè ora, nè poi veruna obbligazione contratta o che in seguito contraesse per qualsiasi titolo e causa tanto attivamente, quanto passivamente Carlo suo figlio, assentatosi senza permesso dalla casa paterna e dell'avo materno.

2802 RAFFAELLO MULINELLI.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio composto e riunito in camera di consiglio dai signori cavaliere presidente Serafino Allocchio, giudice dott. Luigi Mauro, giudice dott. Carlo Folcieri;

Omissis, ecc.

Autorizza

I ricorrenti Luigi, Angelo, Antonio, Carlo e Paola fratelli e sorella Annoni del fu Paolo, domiciliati in Milano, quali eredi del fu sacerdote Francesco Fumagalli fu Antonio di Parabiago, rappresentati dal signor Gaetano Garbagnati loro procuratore per mandato 26 maggio 1871, del notaio Giuseppe Pozzi di Milano, a chiedere e conseguire il tramutamento in una cartella al portatore del certificato di rendita cinque per cento, numero 10014, in data di Milano 26 luglio 1862 di creazione per legge 10 e Regio decreto 28 luglio 1861, intestato a detto sacerdote Francesco Fumagalli fu Antonio, dell'annua rendita di lire quattrocento novantacinque (L. 495), autorizzandosi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a procedere alla corrispondente operazione.

Busto Arsizio, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 27 aprile 1872.

Firmati: ALLOCCHIO presidente

2574 PREASSI, cancelliere.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 13 marzo 1872 ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico del Regno intesti a Luigi de Cristofaro, erede del fu Salvatore, i quattro certificati sotto i numeri 1062, 1063, 1690 e 2551, della rendita complessiva di lire ottantacinque, a favore di Salvatore de Cristofaro fu Cristofaro, formandone un solo certificato della detta rendita annua di lire ottantacinque.

2541 SALVATORE MUGIONE.

DEPOSITERIA URBANA.

Vendita di ufficio.

Si fa noto al pubblico che nel giorno di martedì 25 giugno 1872, alle ore 10 antimeridiane, nel locale della pubblica Depositeria suddetta col mezzo d'incanto si procederà alla vendita di varii oggetti come dall'avviso pubblicato a pregiudizio della signora Luisa Capecchi e monsignor don Luigi Colombo, d'incognito domicilio e dimora.

Roma, 12 giugno 1872.

Ho notificato copia due ai medesimi Capecchi e Colombo affiggendola, ecc.

PIETRO FROCCHI, usciere presso la Regia Corte. 2875

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Per tutti gli effetti previsti dalla legge 11 agosto 1820 e relativo regolamento 8 ottobre detto anno, si notifica che il tribunale civile di Lanciano con decreto 1° maggio 1872, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di due cartelle intestate a Vincenzo Spinelli notaio, in data 10 febbraio 1862, l'una di lire 20, num. 69519, l'altra di lire 4, numero 23339, in altre cartelle al portatore di egual valore a favore di Nicola, Pasquale, Filomene, Camillo, Doralice e Raffaela Spinelli.

2633 FILOMENE SPINELLI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI BERGAMO

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Stezzano, al n. 87, la quale deve effettuare le leve de' generi suddetti dal magazzino di Bergamo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	667 56
» al sale di	»	128 88
E quindi in complesso di	L.	796 44

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi 50 corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del concorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto, dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato ad un mese dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dalla Intendenza di Finanza, Bergamo, li 25 maggio 1872.

2671 *L'Intendente.*

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI BERGAMO

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa nel comune di Chignolo d'Isola, al n. 38, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Bergamo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	350 44
» sale	»	208 45
E quindi in complesso di	L.	558 89

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n° 459, (serie 2ª).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a quest'Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato ad un mese dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dalla Intendenza di Finanza, Bergamo, li 25 maggio 1872.

2670 *L'Intendente.*

COMMISSARIATO GENERALE

Della Regia Marina nel 1° Dipartimento

AVVISO.

Essendo andato deserto l'incanto tenutosi nel giorno 11 giugno 1872, si notifica che ad un'ora pomeridiana del giorno 27 giugno corrente si procederà alla Spezia, nella sala degli incanti, sita negli uffici del commissariato generale, posti nella casa già Perasso, presso la Darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale, a ciò delegato dal Ministero della marina, ad un nuovo esperimento d'asta per l'appalto della provvista di

Uno Spianatoio orizzontale per metalli.

Il prezzo complessivo è di lire 43,400.

Lo spianatoio sarà costrutto in conformità del capitolato e perfettamente simile a quello esistente nel Regio Arsenale marittimo di Napoli.

La consegna dello spianatoio completamente montato ed in azione avrà luogo nel Regio Arsenale di Spezia, entro 6 mesi dall'avviso dell'approvazione del contratto.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto commissariato generale, e presso il Ministero di marina ed i commissariati generali del 2° e 3° dipartimento marittimo in tutte le ore d'uffizio di ciascun giorno.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 5 decorrendi da un'ora pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Non sarà ammesso a concorrere se non colui che presenterà alla Direzione delle costruzioni navali del 1° dipartimento un ben dettagliato disegno dello spianatoio mediante il quale se piacerà, otterrà il certificato per poter concorrere, purchè sia provato essere egli proprietario, direttore o rappresentante legale di uno stabilimento metallurgico nello stato atto a costruire lo spianatoio di cui sopra.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, qualunque sia il numero dei concorrenti, a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno inoltre depositare la somma di lire 4340 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Per le spese di contratto si depositeranno lire 250 oltre la tassa di registro.

Spezia, 12 giugno 1872.

Il Sottocommissario di marina ai contratti

2864 G. S. CANEPA.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI.

AVVISO

Seguita nel giorno 9 giugno 1872 l'aggiudicazione dello appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune di Sambuca Zabut, si fa noto che nel giorno 26 giugno corrente, alle ore 12 meridiane, andrà a scadere il periodo di tempo utile per le offerte di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione di lire 13,500 di canone annuo, e quindi chi vorrà migliorarne il prezzo potrà presentare a tempo debito la sua offerta d'aumento all'ufficio dell'Intendenza di finanza di Girgenti in cui si è proceduto all'asta, insieme alla prova dell'eseguito deposito del decimo della somma offerta per garanzia della medesima.

Il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, non che nel Giornale della Provincia, e pubblicato convenevolmente.

Girgenti, 10 giugno 1872.

2858 *L'Intendente di finanza:* P. PIZZARDI.

PROVINCIA DI ROMA.

MUNICIPIO DI GENZANO.

AVVISO.

Entro trenta giorni dalla data del presente si ricevono in quest'uffizio le domande di chiunque desideri prendere in affitto per un triennio la già casa religiosa, attigua al Palazzo Municipale; le condizioni e trattative di affitto si stabiliscono con questa Giunta municipale.

Il casamento è composto di tre piani, e di camere ventisei; e posto al mezzodì nel centro della città, e si gode un'aria eccellente.

Dalla residenza municipale, li 12 giugno 1872.

2881 *Il Sindaco:* PIETRO MOSOTTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto della Corte d'appello della città di Firenze in data cinque giugno mille ottocento settantadue venne autorizzato il tramutamento in titoli al portatore della rendita nominativa di lire 250, consolidato cinque per cento, intestata all'ora defunto cavaliere Maria Gerolamo fu Carlo-Enrico Duverger domiciliato in Chambéry e di cui nel certificato n. 5969 avente la data di Torino 25 marzo 1862 ed il n. 2600 del registro di posizione.

Si affida chiunque vi abbia interesse a fare nel tempo utile, quando sia del caso, opposizione, ad un qual fine l'erede del suddetto sig. cav. Duverger conte Carlo Francesco Duverger fa elezione di domicilio nella persona e studio del signor dottore Gaetano Bartoli via Vacchereccia, n. 7, piano 1°, Firenze.

2833 Notaio P. GUGLIELMO ARENA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile di Torino con decreto 31 maggio 1872 autorizzò il tramutamento al portatore dei certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, aventi il numeri 30059 e 30060, di lire 500 l'uno, e di lire 250 l'altro, intestati a favore di Rossi Francesca vedova nata Casoretti fu Benedetto, ressasi defunta *ab intestato*, riconoscendone come uniche eredi le sue figlie Anna consorte al commendatore Tasca, Rosa nubile, e Maria moglie Marietti, sorelle Rossi.

Torino, 11 giugno 1872.

2848 PIANA, proc. capo.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA

Via de'Lucchesi, 4.